



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 31/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025

Il giorno 31/03/2025, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Marco Bramati. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAGNI PAOLO WALTER, CANTU' ANGELA, MAZZIERI RICCARDO, BORGONOVO GABRIELE, DELLA BOSCA LAURA DOMENICA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DOSSI EMANUELA	X	
BRAMATI MARCO	X		POMARI SAMUELE	X	
PILATI SILVIA	X		PAROLINI MARCO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BRAMATI MARZIA	X	
PIAZZA MARIA	X		BRAMBILLA PIETRO FRANCESCO	X	
PIASENTI CRISTIANA MARIA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA		X
DE GIOVANNI GUGLIELMO	X		FACCIUTO FRANCESCO		X
CAPPELLARI LUCA	X		MOTTA VALERIA	X	
ARDEMANI ANTONIA RINA	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Dichiara, quindi, aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta. In particolare:

Consigliere Marzia Bramati: Interviene chiedendo alcuni chiarimenti sugli aggiornamenti ISTAT applicati.

Consigliere Pietro Francesco Brambilla: Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo consigliere perché ritiene che il Comune, almeno quest'anno, avrebbe potuto fare uno sforzo economico al fine di evitare gli aumenti dati dai valori ISTAT.

Risponde l'Assessore Riccardo Mazzieri.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;

- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"*.

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale deve: *"...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti..."*.

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) e, in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di *"rifiuti urbani"* uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 19 aprile 2024, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025, il quale espone per il 2025 un costo complessivo di € 2.017.324,00;

Atteso che:

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato nella seduta consiliare odierna, fornisce le indicazioni generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe;
- le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- ad oggi il gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica e utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire *"secondo criteri razionali"*;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita secondo *"criteri razionali"* previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, utilizzando i dati dell'articolazione del gettito della tassa rifiuti dell'anno 2015;

Rilevato che il PEF prevede, per l'anno 2025, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a € 2.017.324,00, così suddiviso:

- componenti di costo variabile per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 1.208.459,00
- componenti di costo fisso per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 808.865,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel PEF è pari al 40,10% per la parte fissa e al 59,90% per la parte variabile;

Dato atto, altresì, che per l'anno 2025 si ritiene opportuno confermare la ripartizione dei costi già applicata negli anni precedenti pari al 51,10% per le utenze domestiche e al 48,90% per le utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera.

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1 tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Dato atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie, in particolare:

- riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio (art. 19);
- riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso (art. 20);
- riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo (art. 21);
- esenzioni e agevolazioni (art. 22);

Atteso che per il finanziamento delle esenzioni e delle agevolazioni previste all'art. 22 del citato Regolamento comunale sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa a carico del bilancio di previsione 2025-2027, per l'anno 2025, alla missione 1, programma 4, macroaggregato 4, per un totale di € 6.500,00;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia e alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”, oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2025, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della legge n. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

Ritenuto:

- di dover approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato “A”;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica che per l’utenza non domestica, come riportato nell’allegato “B”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle prime tre rate del tributo TARI, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell’anno 2025 e alla riscossione della quarta rata calcolata a congruaggio sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti relativo all’anno 2025:

- I rata: 3 giugno 2025;
- II rata: 31 luglio 2025;
- III rata: 30 settembre 2025;
- IV rata: 2 dicembre 2025;
- unica soluzione: 16 giugno 2025;

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 giugno 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020, n. 50 del 23 settembre 2020, n. 28 dell’8 marzo 2021, n. 58 del 30 giugno 2021, n. 8 del 23 marzo 2022, n. 22 del 28 aprile 2022 e n. 76 del 19 dicembre 2022;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti: n. 15
 astenuti: n. --
 votanti: n. 15
 favorevoli: n. 11
 contrari: n. 4 (Valeria Motta, Marzia Bramati, Marco Parolini, Pietro
 Francesco Brambilla)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa;
- 2) Di approvare i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti, relative all'anno 2025, allegati sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in parte derogati, ex art. 57-bis D.L. n. 124/2019, dai limiti minimi e massimi previsti dal DPR n. 158/1999;
- 3) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, allegate sotto la lettera B) quali parti integranti e sostanziali, a partire dal 1° gennaio 2025, qui di seguito riprodotte:

Utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile [€]
1	1.728	153.855	€ 0,49188	€ 67,8904
2	2.151	228.381	€ 0,53146	€ 83,6331
3	1.821	188.155	€ 0,59365	€ 93,4723
4	1.037	120.158	€ 0,63323	€ 103,3115
5	266	32.454	€ 0,66715	€ 122,9899
>5	75	9.835	€ 0,69542	€ 137,7487

Utenze non domestiche

Attività economica	Numero utenze	Superficie totale parte fissa	Superficie totale parte variabile	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile [€/m²]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33	9.906	9.906	€ 0,43083	€ 0,6288
Cinematografi e teatri	1	1.906	1.906	€ 0,21541	€ 0,2876
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	283	182.008	150.972	€ 0,64624	€ 0,9394
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	26	22.652	22.652	€ 0,94782	€ 1,3822
Stabilimenti balneari	0	0	0	€ 0,68932	€ 1,0007
Esposizioni, autosaloni	9	12.556	12.556	€ 0,54930	€ 0,8090
Alberghi con ristorante	6	5.828	5.828	€ 1,29248	€ 1,8883
Alberghi senza ristorante	4	5.559	5.559	€ 1,02321	€ 1,4876
Case di cura e riposo	2	2.554	2.554	€ 2,02489	€ 2,9388
Ospedali	0	0	0	€ 1,38942	€ 2,0225
Uffici e agenzie,	119	26.700	26.650	€ 1,63714	€ 2,3867
Banche, istituti di credito e studi professionali	102	11.280	11.280	€ 0,99090	€ 1,4474
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	59	11.041	7.470	€ 1,51867	€ 2,2142
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	1.020	1.020	€ 1,93872	€ 2,8334
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	1.193	1.193	€ 0,89397	€ 1,3055

Attività economica	Numero utenze	Superficie totale parte fissa	Superficie totale parte variabile	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile [€/m²]
Banchi di mercato beni durevoli	0	0	0	€ 1,91718	€ 2,7950
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	41	2.413	2.413	€ 1,59406	€ 2,3235
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	22	2.162	2.162	€ 1,10938	€ 1,6257
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	29	9.332	9.332	€ 1,17400	€ 1,6870
Attività artigianali di produzione beni specifici	222	127.274	95.204	€ 0,59239	€ 1,7081
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29	7.544	7.544	€ 3,06964	€ 4,5050
Mense, birrerie, amburgherie	4	1.575	1.575	€ 3,01579	€ 4,3133
Bar, caffè, pasticcerie	36	3.032	3.032	€ 3,33891	€ 4,7926
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20	4.588	4.588	€ 2,17568	€ 3,1727
Plurilicenze alimentari e/o miste	1	200	200	€ 2,81115	€ 4,1025
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13	783	783	€ 4,30827	€ 5,7511
Ipermercati di generi misti	1	2.060	2.060	€ 2,95117	€ 4,3038
Banchi di mercato genere alimentari	0	0	0	€ 7,45331	€ 10,8850
Discoteche, night club	2	1.069	1.069	€ 1,07707	€ 1,5336

4) Di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2025 trova integrale copertura nelle tariffe TARI relative all'anno 2025;

5) Di stabilire che la ripartizione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, per l'anno 2025, tra utenze domestiche e non domestiche, è la seguente:

Descrizione	Costi fissi	%	Costi variabili	%
Utenze domestiche	413.330,02	51,10%	617.522,55	51,10%
Utenze non domestiche	395.534,98	48,90%	590.936,45	48,90%
Totale utenze	808.865,00	100,00%	1.208.459,00	100,00%

6) Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani;

7) Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

a) € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi;

8) Di dare atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie;

9) Di stabilire che, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il versamento della tassa sui rifiuti sia previsto alle seguenti scadenze:

1^ rata "acconto"	3 giugno 2025	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2024
2^ rata "acconto"	31 luglio 2025	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2024
3^ rata "acconto"	30 settembre 2025	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2024
4^ rata "saldo"	2 dicembre 2025	saldo del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno 2025 dedotti gli acconti pagati
unica soluzione	16 giugno 2025	intero tributo calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2025

10) Di stabilire che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2025;

11) Di dare atto che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dal Servizio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione della bollettazione ordinaria della tassa sui rifiuti dell'anno 2025, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.

Quindi, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, per dare corso all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per il corrente anno 2025 da porre in riscossione, con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 4 (Valeria Motta, Marzia Bramati, Marco Parolini, Pietro Francesco Brambilla), astenuti nessuno, espressi in forma palese, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Bramati

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
